

Prescrizione civile - termine – Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 20726 del 31/07/2019 (Rv. 654794 - 01)

Domanda di condanna generica - Onere del convenuto di sollevare l'eccezione di prescrizione - Sussistenza - Riproposizione dell'eccezione non accolta in appello - Necessità - Ragioni - Conseguenze.

Anche a fronte di una domanda di condanna in forma generica, il convenuto che assuma che il proprio debito sia in tutto o in parte prescritto ha l'onere di sollevare la relativa eccezione nei termini di legge, a pena di decadenza, e se non accolta, di reiterarla in appello, ai sensi dell'art. 346 c.p.c.; ciò comporta che il giudice di primo grado ha l'obbligo di decidere su tale eccezione che integra una preliminare di merito, in quanto l'eventuale sussistenza della prescrizione fa venire meno ogni interesse della parte all'accertamento dell'esistenza del diritto azionato.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 20726 del 31/07/2019 (Rv. 654794 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod_Civ_art_2935](#), [Cod_Civ_art_2947](#), [Cod_Proc_Civ_art_100](#), [Cod_Proc_Civ_art_278](#), [Cod_Proc_Civ_art_346](#)